

In questo numero:

- **Imposte dirette: nuove regole di utilizzo/riporto perdite**
- **IRPEF-IRES: deducibilità perdite su crediti per transazione col debitore**
- **Delibere assembleari e diritto di recesso**
- **Bonus Ricerca&Sviluppo anche per l'attività dell'amministratore unico**
- **IVA: modifiche all'emissione della lettera d'intento**
- **Transfer Price, il Country Profile dell'Italia dà via libera ai comparabili esteri**

LEGAL

- **Appalto condominiale: i singoli proprietari possono agire per la risoluzione del contratto o il rifacimento dei lavori**

IMPOSTE DIRETTE: NUOVE REGOLE DI UTILIZZO/RIPORTO PERDITE

La Finanziaria 2019 ha apportato modifiche alla disciplina del **riporto delle perdite** da parte dei **sogetti IRPEF**. In particolare, alle imprese in contabilità semplificata/ordinaria ed alle **società di persone** in contabilità semplificata/ordinaria sono applicabili **regole analoghe** a quelle previste dalle **società di capitali**. Quindi, le **perdite** potranno essere compensate esclusivamente con **redditi d'impresa** in misura **non superiore all'80%** del reddito conseguito nel periodo in cui la perdita è compensata, e l'eventuale **eccedenza** è riportabile ai **periodi successivi, senza limiti temporali**. E' tuttavia previsto un **regime transitorio**, che limita la compensazione delle **perdite** subite nel **2018**: queste saranno **compensabili** nel **2019** in misura **non superiore al 40%** del reddito di tale anno e nel 2020 in misura **non superiore al 60%** del reddito di tale anno.

IRPEF-IRES: DEDUCIBILITA' PERDITE SU CREDITI PER TRANSAZIONE COL DEBITORE

Occorre preliminarmente distinguere il caso in cui la **transazione** col debitore derivi da **difficoltà finanziarie** di quest'ultimo, piuttosto che da **altre cause**, come ad esempio una **contestazione sulla fornitura**. In quest'ultimo caso ci troviamo in presenza di una **sopravvenienza passiva** e **non** di una **perdita su crediti**. In ipotesi invece di **difficoltà del debitore** ad adempiere alle proprie obbligazioni è invece necessario (per la deducibilità fiscale della perdita), come prevede la circolare n. 26/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, che ricorrano entrambe queste **condizioni**: - creditore e debitore **non** appartengano allo **stesso Gruppo**; - le **difficoltà finanziarie** del debitore siano **documentate** (ad esempio, la presenza di debiti insoluti, anche verso terzi, oppure una proposta transattiva inoltrata a diversi creditori).

DELIBERE ASSEMBLEARI E DIRITTO DI RECESSO

Qualora in uno **statuto sociale** sia **introdotta** una clausola che **limiti** la **distribuzione del dividendo**, prevedendo la costituzione di una **riserva straordinaria**, i soci **dissenzienti** hanno **diritto di recesso** dalla società. E' quanto ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 13845/2019) a proposito di una delibera di **fusione**, tenuto conto che lo statuto dell'incorporante prevedeva l'accantonamento a riserva straordinaria di una **parte consistente dell'utile d'esercizio**, limitando in tal modo i **<diritti patrimoniali>** dei **soci dell'incorporata**. Poiché tra le **cause di recesso** l'art. 2437, lett. g-, del Codice civile, prevede anche **<... le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione ...>**, tra questi ultimi, secondo la Cassazione, vi sono anche i diritti patrimoniali, tra cui quelli attinenti la **distribuzione degli utili**. La stessa sentenza precisa poi che **non** integra invece il **diritto di recesso** l'eventuale modifica dei **quorum deliberativi** delle decisioni assembleari.

BONUS RICERCA & SVILUPPO ANCHE PER L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Con la risposta all'interpello n. 182 del 6.6.2019, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che sono agevolabili con il **credito d'imposta per ricerca e sviluppo** (art. 3 del D.L. n. 145/2013), anche i **costi sostenuti** per l'attività svolta dall'**Amministratore unico**. Nel caso di specie si è trattato di un Amministratore unico che era **anche socio unico** (quindi, in assenza di un rapporto di lavoro dipendente). L'Agenzia ha richiamato i chiarimenti forniti in passato, secondo cui sono agevolabili i compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa, ma **<solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore>**. Naturalmente, la particolarità del caso richiede che l'attività **<specifica>** svolta (di ricerca e sviluppo) debba essere **adeguatamente comprovata**, anche sotto l'aspetto temporale e della congruità dei costi sostenuti, fermo restando la **forte probabilità del controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si precisa che, a partire **dall'esercizio 2019**, i costi del personale non dipendente beneficiano di un credito d'imposta con un'**aliquota** del **25%**.

IVA: MODIFICHE ALL'EMISSIONE DELLA LETTERA D'INTENTO

Dal 2020, con la conversione in legge del decreto **<crescita>** (Legge n. 58/2019), saranno operative diverse **modifiche** alla disciplina degli **acquisti in sospensione IVA** (art. 8, Il comma, D.P.R. n. 633/1972). L'esportatore abituale redigerà e trasmetterà all'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione d'intento**, ma **non** la invierà più materialmente **al fornitore**, limitandosi a **comunicare** a quest'ultimo un **<codice>**, per consentirgli di **verificare nei sistemi informatici delle Entrate** il **diritto** del cliente di **acquistare** senza applicazione dell'IVA. Risulta quindi **abrogato** (quantomeno a **carico del fornitore**) l'obbligo di tenere il **registro delle dichiarazioni d'intento** e di **indicare in fattura** gli estremi di tale documento; resta solamente l'onere di annotare (in fattura)

gli **estremi del protocollo di ricezione (da parte dell’Agenzia)** della lettera d’intento da cui dipende l’esenzione. **Non** sarà neppure più **previsto**, nelle dichiarazioni IVA annuali, l’indicazione da parte del **fornitore** dei **dati** contenuti nelle **dichiarazioni d’intento ricevute**. A fronte del **mancato riscontro** da parte del fornitore, per via telematica, della dichiarazione d’intento, è prevista a suo carico una **pena pecuniaria** proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura). Maggiori chiarimenti saranno resi noti con **apposito provvedimento**, che sarà emanato **entro 60 giorni** dall’entrata in vigore della legge di conversione di cui sopra.

TRANSFER PRICE, IL COUNTRY PROFILE DELL’ITALIA DÀ VIA LIBERA AI COMPARABILI ESTERI

È stato pubblicato sul sito dell’Ocse il **Transfer Pricing Country Profile** dell’Italia, un documento che raccoglie i principi chiave della legislazione italiana in materia di transfer pricing. Il documento è predisposto sulla base delle informazioni fornite dalla stessa amministrazione finanziaria italiana, in risposta a quesiti che affrontano diversi aspetti relativi ai **prezzi di trasferimento**. Tra questi, è di particolare interesse il chiarimento fornito circa la piena validità dei comparabili non nazionali nelle analisi di benchmark, alla pari dei comparabili italiani, che finora sono stati oggetto di **numerose contestazioni** da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si auspica quindi che il Country Profile metta **fine** alle contestazioni aprioristicamente basate sulla provenienza dei comparabili. Inoltre, il Country Profile **non richiama** la circolare ministeriale 32/80, che talvolta viene ancora utilizzata dall’amministrazione come riferimento durante le verifiche fiscali, nonostante alcuni dei suoi concetti siano stati ampiamente superati dalle più recenti versioni delle **Linee Guida Ocse** sul transfer pricing, quali ad esempio la determinazione dei **tassi di royalty intercompany** o il riferimento al **“mercato del mutuante”** nell’ambito dell’individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti infragruppo.

LEGAL

APPALTO CONDOMINIALE: I SINGOLI PROPRIETARI POSSONO AGIRE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O IL RIFACIMENTO DEI LAVORI

Nonostante i lavori di **appalto** siano stati **commissionati dall’amministratore condominiale**, i **singoli proprietari** delle unità immobiliari coinvolte nella ristrutturazione sono **legittimati ad agire** nei confronti dell’appaltatore per chiedere la **risoluzione del contratto o il rifacimento a regola d’arte dei lavori**, senza necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione - II Sez. Civile, con ordinanza n. 12803/2019**, a decisione del ricorso presentato da un’impresa edile aggiudicataria di un contratto d’appalto condominiale avente ad oggetto la sostituzione della pavimentazione delle terrazze di un fabbricato. La ricorrente, in particolare, censurava la decisione assunta della competente Corte d’Appello, in quanto - nel condannarla al rifacimento dei lavori appaltati poiché non eseguiti a regola d’arte - aveva implicitamente ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei singoli proprietari degli immobili. Secondo l’appaltatrice, al contrario, la legittimazione ad agire nel caso di specie non poteva dirsi soddisfatta, atteso che le domande di risoluzione del contratto e, in via subordinata, di rifacimento a regola d’arte della pavimentazione, oltre al risarcimento del danno, erano state avanzate non già spendendo la loro qualità di condomini, ma piuttosto quella di proprietari esclusivi delle terrazze coinvolte nei lavori. Di tal modo risultava evidente, secondo la ricorrente, che gli stessi avessero agito in giudizio a tutela solo di un interesse proprio e non del condominio. I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno ritenuto non fondata tale doglianza, considerando al contrario **sussistente la facoltà di intervento dei singoli condomini qualora i lavori di appalto li danneggino**. A giudizio della Suprema Corte, invero, **il tentativo della ricorrente di separare la posizione degli attori sotto i diversi profili di proprietari e condomini doveva ritenersi “velleitario”, atteso che la qualità di condomino sia inscindibilmente legata a quella di titolare di proprietà esclusiva di parte dell’edificio**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	04/07/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	04/07/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	04/07/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,353	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,129	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	206,8	246,9	157,5
6 mesi	-0,335	-0,240	-0,271	Euro - yen	121,65	125,85	135,01				
1 anno	-0,243	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l’attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.